



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 21/47 del 3.6.2010

ATTO D'INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO DEI CREDITI REGIONALI

Premessa

Per i crediti dell'amministrazione regionale, le cui pratiche siano state trasferite all'Agenzia Regionale Sardegna Entrate dall'Assessorato competente, i debitori che abbiano ricevuto un sollecito bonario hanno la possibilità di richiedere la rateazione prima che le somme vengano iscritte a ruolo, nel rispetto dei limiti e dei criteri disposti dal presente atto di indirizzo.

Articolo 1

Modalità di rateazione

Le rate hanno cadenza trimestrale e il loro numero varia in relazione all'importo che deve essere versato, comprensivo di capitale, interessi legali, eventuali sanzioni e interessi moratori, maturati alla data in cui la rateazione viene richiesta, con la seguente scansione:

- fino a 5.000,00 Euro il numero massimo di rate è pari a 6;
- tra i 5.000,01 e i 50.000,00 Euro il numero massimo di rate è pari a 12;
- oltre i 50.000,00 Euro il numero massimo di rate è pari a 20.

Per importi superiori ai 50.000,00 Euro, l'Assessore competente può richiedere alla Giunta, dandone tempestiva informazione a Sardegna Entrate, di disporre, su proposta motivata, l'applicazione di particolari modalità di rateazione più favorevoli al debitore.

In tutti i casi in cui l'importo dovuto sia superiore a 50.000,00 Euro, la dilazione è ammessa solo qualora il debitore fornisca a Sardegna Entrate le garanzie previste dalla legge, entro il decimo giorno che precede il versamento della prima rata.

Sull'importo delle rate sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente.

Articolo 2

Procedura di concessione ed esecuzione della rateazione

Per beneficiare della rateazione è necessario che il contribuente invii a Sardegna Entrate una specifica richiesta tramite raccomandata A/R, entro 30 giorni dalla ricezione del sollecito.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ricevuta la richiesta da parte del debitore, Sardegna Entrate invierà i bollettini da utilizzare per il pagamento rateale.

Il debitore deve pagare la prima rata entro il trentesimo giorno dalla ricezione dei bollettini, e le rate successive entro l'ultimo giorno di ogni trimestre.

Articolo 3

Definizione di Piani di ammortamento

Compete al Direttore generale di Sardegna Entrate contrattare con il debitore, nel rispetto dei tempi e del numero massimo di rate previste dal presente atto, le differenti tipologie di piani di ammortamento, a rate costanti o variabili, e di favorire eventuali estinzioni anticipate del credito, mediante lo sconto degli interessi legali non maturati al momento del versamento.

Articolo 4

Decadenza dal beneficio della rateazione e sanzioni

Qualora il debitore ometta il versamento di due rate, anche non consecutive, decade dal beneficio della rateazione, e Sardegna Entrate procederà all'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto, comprensivo di interessi ed eventuali sanzioni.